

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/88

del 01/03/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 313

del 03/03/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNI ALLA MATERNITA' E AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EX L448/98 E SUCC. MOD. - ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 65 della legge 23/12/98 n. 448, e l'art. 74 del Decreto Legislativo 26/03/01, n° 151, disciplinano la concessione di assegni al nucleo familiare e di assegni di maternità;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2000, n° 452, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 81 del 06/04/2001, modificato con D.P.C.M. del 25/05/01, n° 337, è stato approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della Legge 23/12/1999, n° 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23/12/1998, n° 448 che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pagamento degli assegni da parte dell'INPS;
- che l'art. 13 comma 1 della Legge n. 97 del 6 agosto 2013, nel recepimento della direttiva europea n. 109/2003 riguardante la parità di trattamenti con i cittadini europei in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale, ha modificato la disciplina dei presupposti per l'erogazione del beneficio, disponendo che può essere richiesto da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- il DPCM del 05/12/2013 nr 159 ha introdotto nuove norme per la predisposizione dell'ISE ed inoltre nuove norme per l'erogazione degli assegni di maternità e nucleo familiare;

Preso atto di quanto disposto:

- dall'art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (Art. 28) nonché dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE n. 883/2004;
- dall'art. 1 del Regolamento 1231/2010/UE;
- dall'art. 19 del D.Lgs. 30/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (Art. 24);
- dall'Art. 65 della L. 448/98 modificato dall'art. 13 della L. 97/2031 che ha recepito quanto previsto dalla Direttiva 2003/109/CE;
- dagli accordi Euromediterranei siglati tra UE e Marocco, Tunisia, Turchia e Algeria;

- dall'art. 12 c. 1 lett. e) della Direttiva 2011/98/UE salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lettera b) del D.Lgs. n. 40/2014 in attuazione della Direttiva di cui sopra;

Tenuto conto:

- che la materia è stata negli ultimi tempi interessata da una stratificazione di interventi tanto del legislatore comunitario quanto di quello nazionale, quest'ultimo a recepimento o attuazione degli interventi del primo, ma ciò nonostante permangono delle lacune che generano non pochi problemi interpretativi agli Uffici pubblici tenuti comunque a dare una risposta finale al cittadino;
- che il Comune di Reggio Emilia ha dovuto affrontare per questo motivo diversi contenziosi giudiziari, che muovevano da incertezza sulla platea dei possibili beneficiari delle prestazioni sociali connesse, con esiti sfavorevoli al Comune e con pronunce che nel foro di Reggio Emilia possono considerarsi consolidate e suscettibili di essere ripetute anche in possibili altre cause;
- che a seguito di tale situazione e nel tentativo di dare omogeneità all'operato dei Comuni ANCI è di recente intervenuto con propria nota di chiarimento dalla quale non si ha ragione di discostarsi;
- che si ritiene operare in via generale e ad integrazione di ogni possibile casistica il principio di parità di trattamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, rilevante nel caso di specie ove le lacune createsi producono di per sé disparità di trattamento, a fronte di fattispecie ritenute identiche fra loro già nel giudizio dell'autorità giudiziaria;

Considerato:

- che dal quadro delle fonti normative oggi vigenti si rende necessario rivedere i criteri con i quali determinare la condizione di beneficiario dei contributi di cui in premessa;
- che per le motivazioni di cui in premessa e con una più compiuta interpretazione della normativa, si deve disporre la concessione degli assegni alla maternità e al nucleo familiare numeroso di cui all'art. 65 della legge 23/12/98 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 74 del Decreto Legislativo 26/03/01, n° 151 ai cittadini Italiani, di uno stato membro dell'UE o stranieri rientranti nelle casistiche indicate dalle norme sopra citate e meglio descritti all'allegato A (parte integrante del presente atto) ferma restando la sussistenza dei restanti requisiti richiesti per l'accesso ai benefici;

DETERMINA

1. per tutto quanto esposto in premessa, di rivedere i criteri di determinazione dei beneficiari aventi diritto alla concessione degli assegni alla maternità e al nucleo familiare numeroso di cui all'art. 65 della legge 23/12/98 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 74 del Decreto Legislativo 26/03/01, n° 151, disponendo che essa sia consentita ai cittadini Italiani, di uno stato membro dell'UE o stranieri rientranti nelle casistiche indicate dalle norme sopra citate e meglio descritti all'allegato A (parte integrante del presente atto) ferma restando la sussistenza dei restanti requisiti richiesti per l'accesso ai benefici.
2. Di applicare tali criteri interpretativi a far data dal presente atto, per tutte le domande che perverranno da tale data all'Ufficio Casa.